



VERBALE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEA CONSORTILE

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. Determinazioni.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventidue** del mese di **settembre** alle ore 17:00 presso il salone "V. Beltrami" (Casa della Resistenza - via F. Turati 9, Verbania) mediante invio di avvisi ai Signori componenti e previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente Legge, vennero convocati in 2° convocazione di seduta ordinaria, i componenti dell'Assemblea Consortile.

All'appello risultano:

COMUNE	QUOTA	Quote presenti	Presenti	Delegato	Sindaco
				Cognome e Nome	Cognome e Nome
1 Antrona Schieranco	0,913	0,000	0		Simona Claudio
2 Anzola d'Ossola	0,330	0,000	0		Boggio Alberto
3 Arizzano	1,093	0,000	0		Calderoni Enrico
4 Arola	0,176	0,000	0		Dipietromaria Gianni
5 Aurano	0,196	0,000	0		Molinari Davide
6 Baceno	0,946	0,946	1		Costa Stefano
7 Bannio Anzino	0,534	0,000	0		Bonfadini Pierfranco
8 Baveno	2,723	2,723	1		Gnocchi Maria Rosa
9 Bée	0,408	0,408	1		Borella Alessandro
10 Belgirate	0,345	0,000	0		Leto Valter
11 Beura Cardezza	0,954	0,954	1	Rossi Angelo	Garigi Davide
12 Bognanco	0,509	0,000	0		Mancini Remigio
13 Borgomezzavalle	0,306	0,306	1		Preioni Alberto
14 Brovello Carpiugnino	0,438	0,000	0		Bono Giuseppe
15 Calasca Castiglione	0,745	0,000	0		Tipaldi Silvia
16 Cambiasca	0,899	0,000	0		Liera Claudio
17 Cannero Riviera	0,612	0,000	0		Carminio Federico
18 Cannobio	2,988	2,988	1		Albertella Giandomenico
19 Caprezzo	0,137	0,000	0		Barbini Alberto
20 Casale Corte Cerro	1,924	1,924	1	Pizzi Claudio	Ricchetti Grazia
21 Cavaglio Spocchia	0,256	0,000	0		Dellamora Giuseppe
22 Ceppo Morelli	0,447	0,000	0		Tabachi Livio
23 Cesara	0,392	0,000	0		Bonfanti Erika
24 Cossogno	0,578	0,000	0		Camossi Dorianio
25 Craveggia	0,628	0,628	1		Giovanola Paolo
26 Crevaldossola	2,771	0,000	0		Ferroni Giorgio
27 Crodo	1,191	0,000	0		Savoia Ermanno
28 Cursolo Orasso	0,196	0,000	0		Bergamaschi Alberto
29 Domodossola	9,885	9,885	1	Folino Daniele	Pizzi Fortunato Lucio
30 Druogno	0,711	0,000	0		Zanoletti Marco
31 Falmenta	0,191	0,000	0		Milani Luigi
32 Formazza	1,102	0,000	0		Papa Bruna Piera
33 Germagno	0,118	0,000	0		Pizzi Sebastiano
34 Ghiffa	1,363	1,363	1		Lanino Matteo
35 Gignese	0,600	0,000	0		D'Onofrio Giuseppe
36 Gravellona Toce	4,209	4,209	1		Morandi Giovanni
37 Gurro	0,219	0,000	0		Costantini Luigi Valter
38 Intragna	0,123	0,000	0		Morandi Tiziano
39 Loreglia	0,200	0,000	0		Marchesa Grandi Paolo
40 Macugnaga	0,980	0,000	0		Corsi Stefano
41 Madonna del Sasso	0,312	0,312	1		Barbetta Ezio
42 Malesco	1,065	0,000	0		Barbaza Enrico
43 Masera	0,944	0,000	0		Bianchi Norma Angela
44 Massiola	0,126	0,000	0		Vitali Angelo
45 Mergozzo	1,347	1,347	1		Tognetti Paolo
46 Miazina	0,362	0,000	0		Viscardini Eugenio
47 Montecrestese	1,241	0,000	0		Miguidi Silvia
48 Montescheno	0,370	0,000	0		Ricchi Dario
49 Nonio	0,533	0,533	1	Cavestri Graziella	Piralli Pieruge
50 Oggebbio	0,602	0,000	0		Polli Gisella
51 Omegna	8,555	8,555	1	Corbetta Mattia	Marchioni Paolo
52 Ornavasso	1,979	1,979	1		Cigala Fulgosi Filippo
53 Pallanzeno	0,653	0,000	0		Bardone Gianpaolo
54 Piedimulera	0,878	0,878	1		Lana Alessandro
55 Pieve Vergonte	1,680	0,000	0		Medali Maria Grazia
56 Premeno	0,445	0,000	0		Brusa Mauro
57 Premia	0,899	0,000	0		Braitto Fausto
58 Premosello Chiovenda	1,306	0,000	0		Monti Giuseppe
59 Quarna Sopra	0,217	0,000	0		Quaretti Carlo
60 Quarna Sotto	0,330	0,000	0		Gromme Paolo
61 Re	0,583	0,000	0		Pastore Oreste
62 San Bernardino Verbano	0,907	0,000	0		Lietta Giovanni
63 Santa Maria Maggiore	1,024	1,024	1	Garavaglia Sandra	Cottini Claudio
64 Stresa	2,775	0,000	0		Bottini Giuseppe
65 Toceno	0,513	0,000	0		Ferraris Tiziano
66 Trarego Viggiona	0,333	0,000	0		Agostinelli Renato Fabrizio
67 Trasquera	0,375	0,000	0		Lincio Arturo
68 Trontano	1,288	0,000	0		Viscardi Renzo
69 Valstrona	0,998	0,000	0		Capotosti Luca
70 Vanzone con San Carlo	0,338	0,000	0		Sonzogni Claudio
71 Varzo	1,746	1,746	1	Tiboni Mauro	Stefanetti Bruno
72 Verbania	16,338	16,338	1	Alba Giovanni	Marchionni Silvia
73 Vignone	0,671	0,000	0		Archetti Giacomo Maurizio
74 Villadossola	3,714	3,714	1	Squizzi Carlo Alberto	Barolucci Marzio
75 Villette	0,189	0,000	0		Adoma Pierangelo
76 Vogogna	1,030	1,030	1		Borghini Enrico
TOTALE		100,00	63,790	22	

Assiste il Segretario Dott. Nicola Di Pietro il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero dei convenuti, il Presidente Giovanni Alba, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: **Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. Determinazioni.**
Delibera AC n. 24 del 22.09.2017

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

PREMESSO che questo Ente è un Consorzio di Comuni, costituito ai sensi dell'art. 31 del TUEL n.267/2000 e s.m.i., del quale fanno parte obbligatoriamente tutti i Comuni della Provincia del Verbano Cusio Ossola per effetto della Legge regionale del Piemonte n.24/2002, ed ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n. 138/2011 conv. con modificazioni con legge n.148/2011, che svolge le funzioni di Ente di Governo per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti per l'Ambito Territoriale Ottimale del Verbano Cusio Ossola svolge le funzioni relative all'organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, scelta della forma di gestione, determinazione delle tariffe per quanto di competenza, affidamento della gestione e relativo controllo, redige la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le sue deliberazioni sono validamente assunte dai propri competenti organi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli Organi degli Enti Locali;

RICORDATO che
l'Assemblea Consortile dell'Ente, con proprio atto n. 8 del 30 marzo 2015, esecutivo, ha già approvato il Piano Operativo di Razionalizzazione delle società partecipate dirette ed indirette e la relazione tecnica che corredata il medesimo, in adempimento a quanto prescritto dall'art. 1 comma 611 della legge n. 190/2014;
il CdA dell'Ente, con proprio atto n.11 del 1 aprile 2016, esecutivo, ha preso atto della Relazione a Consuntivo del Presidente sui risultati conseguiti attraverso il richiamato Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute (art.1 comma 612 della legge n. 190/2014);

VISTO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, emanato in attuazione dell'art.18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Consorzi dei Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Consorzio, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016"

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art.24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, il Consorzio deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P. ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P. anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7 D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n.175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato in favore degli enti soci, possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Consorzio non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Consorzio non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437 -ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437 -quater, cod. civ.;

RICORDATO che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.,

RICORDATO, altresì, che nel caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi affidati a società a controllo pubblico, la spesa del personale già in precedenza dipendente dell'Ente con rapporto di lavoro indeterminato non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e del parametro di cui all'art. 1, c.557-quater, legge n. 296/2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art.6-bis, D.Lgs. n. 165/2001, e, in particolare, a condizione che:

- a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;
- b) la dotazione organica dell'Ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito;
- c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;
- d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla Società;

DATO INFINE ATTO che, ai sensi dell'art. 24 comma 2 del TUSP, il presente provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612 legge 23 dicembre 2014 n. 190;

VISTO l'apposito documento contenente la revisione straordinaria delle partecipazioni dirette ed indirette detenute dall'ente alla data del 23 settembre 2016, appositamente predisposto dall'ufficio competente sulla base del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate dirette ed indirette e della relazione tecnica allo stesso corredata redatto ex art. 1 comma 611 della legge n. 190/2014 già approvato dall'Assemblea Consortile con proprio atto n.8 del 30 marzo 2015 e della relazione a consuntivo redatta dal Presidente dell'ente della quale ha già preso atto il CdA consortile con proprio atto n.11 del 1 aprile 2016, tenuto conto dei sopra richiamati criteri e prescrizioni e delle indicazioni formulate dall'Amministrazione Consortile;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42 c.2 lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi del Direttore dell'Ente in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO l'art. 31 del T.U. Enti Locali approvato con il D.Lgs n. 267/2000 e smi;

VISTI gli articoli 149 e seguenti del predetto T.U. Enti Locali concernenti l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

VISTO il vigente statuto consortile ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto l'esito della votazione espressa per alzata di mano dai convenuti presenti e votanti che dà il seguente risultato:

	NUMERO RAPPRESENTANTI PER SECONDA CONVOCAZIONE	NUMERO QUOTE PER SECONDA CONVOCAZIONE
PRESENTI	22	63,790
ASTENUTI	0	0,000
VOTANTI	22	63,790
VOTI FAVOREVOLI	22	63,790
VOTI CONTRARI	0	0,000

DELIBERA

1) Di approvare, così come prescritto dall'art. 24 comma 1 del TUSP, la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dirette ed indirette detenute dal Consorzio alla data del 23 settembre 2016 così come risulta riportata nel provvedimento appositamente predisposto dall'Ufficio Competente, sulla base del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate dirette ed indirette e della relazione tecnica allegata al medesimo ai sensi dell'ex art. 1 comma 611 della legge n. 190/2014 già adottato dall'Assemblea Consortile con proprio atto n.8 del 30 marzo 2015 e della relazione a consuntivo redatta dal Presidente dell'ente della quale ha già preso atto il CdA consortile con proprio atto n.11 del 1 aprile 2016, tenendo conto dei richiamati criteri e prescrizioni previsti dallo stesso TUSP e delle indicazioni formulate dall'Amministrazione Consortile;

2) Di approvare conseguentemente e contestualmente il provvedimento di cui al punto precedente contenente la revisione straordinaria delle partecipazioni dirette ed indirette detenute dall'ente al 23 settembre 2016 ex art. 24 de TUSP con le relative valutazioni effettuate dall'Amministrazione per ogni singola società partecipata, che si allega al presente atto deliberativo come allegato A) per formarne parte integrante e sostanziale;

3) Di disporre, in attuazione a quanto deciso nel documento di ricognizione straordinaria delle partecipazioni di cui ai punti 1 e 2 del presente atto, subito dopo l'acquisizione delle quote del 4,99% di VCO Trasporti srl da parte della società VCO Servizi spa per effetto dello scioglimento e messa in liquidazione della stessa, la cessione gratuita di dette quote ai 46 comuni consorziati facenti parte dell'ex Cob di Verbania proporzionalmente alle quote possedute dai predetti enti nell'ex CoB di Verbania prima della fusione con il Cob Valle Ossola, così come risultano riportate nell'apposito prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto come allegato B), autorizzando si dà ora il Presidente dell'ente in qualità di Legale Rappresentante o suo delegato a sottoscrivere gli atti di cessione delle predette quote avanti al notaio o altro pubblico ufficiale e ponendo a carico dell'ente i relativi costi, ed autorizzando inoltre il Direttore dell'Ente ad apportare le necessari rettifiche contabili conseguenti nel patrimonio dell'ente e nelle immobilizzazioni finanziarie in conseguenza della predetta cessione, ponendo in essere tutti gli adempimenti previsti dalla legge per la gestione delle stesse;

4) Di dare incaricare al Direttore dell'Ente e al Consiglio di Amministrazione, a ciascuno per quanto di propria competenza, il compito di dare piena attuazione a quanto disposto nella presente delibera, nel sopra citato provvedimento di ricognizione straordinaria delle partecipazioni di cui al punto 1), e per la cessione gratuita delle predette quote di partecipazione in VCO Trasporti srl di cui al punto 3), relazionando all'Assemblea Consortile sullo stato di attuazione dei predetti adempimenti;

5) Di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dall'Ente, per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di rispettiva competenza;

6) Di trasmettere ai sensi dell'art. 24 comma 3 del TUSP copia del presente provvedimento di ricognizione:
- alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti del Piemonte ai sensi dell'art. 5 comma 4 del TUSP;
- alla Struttura Competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio di cui all'art. 15 del TUSP costituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro, perché verifichino il puntuale adempimento degli obblighi previsti dal predetto TUSP;

7) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 24 comma 2 del TUSP, il presente provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612 legge 23 dicembre 2014 n. 190 ed approvato dall'Assemblea Consortile con proprio atto n.8 del 30 marzo 2015;

Successivamente, su proposta del Presidente,
Stante l'urgenza,

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Visto l'esito della votazione espressa per alzata di mano dai convenuti presenti e votanti che dà il seguente risultato:

	NUMERO RAPPRESENTANTI SECONDA CONVOCAZIONE	PER	NUMERO QUOTE PER SECONDA CONVOCAZIONE
PRESENTI	22		63,790

ASTENUTI	0	0,000
VOTANTI	22	63,790
VOTI FAVOREVOLI	22	63,790
VOTI CONTRARI	0	0,000

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000;



**PROVVEDIMENTO
CONTENENTE
LA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
DIRETTE ED INDIRETTE DETENUTE DALL'ENTE CONSORTILE
AL 23 SETTEMBRE 2016**

EX ART. 24 DEL D.LGS. N. 175/2016 E SMI
aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già approvato
con delibera assembleare consortile n. 8/2015

Documento approvato dall'Assemblea Consortile con proprio atto n. 24 del 22.09.2017

1. PREMESSE

Questo Ente è un Consorzio di Comuni, costituito ai sensi dell'art. 31 del TUEL n.267/2000 e smi, del quale fanno parte obbligatoriamente tutti i Comuni della Provincia del Verbano Cusio Ossola per effetto della Legge regionale del Piemonte n.24/2002, ed ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n. 138/2011 conv. con modificazioni con legge n.148/2011, che svolge le funzioni di Ente di Governo per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti per l'Ambito Territoriale Ottimale del Verbano Cusio Ossola svolge le funzioni relative all'organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, scelta della forma di gestione, determinazione delle tariffe per quanto di competenza, affidamento della gestione e relativo controllo, redige la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le sue deliberazioni sono validamente assunte dai propri competenti organi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli Organi degli Enti Locali.

Gli organi di questo Ente hanno già adottato i seguenti atti in adempimento a quanto prescritto con l'art. 1 commi 611 e seguenti della legge n. 190/2014.

L'Assemblea Consortile dell'Ente, con proprio atto n. 8 del 30 marzo 2015, esecutivo, ha già approvato il Piano Operativo di Razionalizzazione delle società partecipate dirette ed indirette e la relazione tecnica che correda il medesimo in adempimento a quanto prescritto dall'art. 1 comma 611 della legge n. 190/2014;

Il CdA dell'Ente, con proprio atto n.11 del 1 aprile 2016, esecutiva, ha preso atto della Relazione a Consuntivo del Presidente sui risultati conseguiti attraverso il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute (art. 1 comma 612 della legge n. 190/2014).

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il Governo, in attuazione alla delega conferitagli in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche con l'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in data 19 agosto 2016 ha approvato il D.Lgs. n.175, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

Detto decreto legislativo è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 201 del 8.9.2016 ed è entrato in vigore il 23 settembre 2016.

Il richiamato decreto legislativo è stato integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo")

L'art. 24 ha ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni" e prevede testualmente quanto segue:

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n.190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo (in vigore dal 1° ottobre 2017).
4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.
5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile (in vigore dal 1° ottobre 2017).
6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.
7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.
8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.
9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

Per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P. sopra riportato, entro il 30 settembre 2017, questo Ente deve effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni dirette ed indirette dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 175/2016);

3. INDICAZIONI, CRITERI E PRESCRIZIONI FORNITE DAL D.LGS. N. 175/2016 E SMI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPATE

Ai sensi del predetto T.U.S. P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Consorzi dei Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il Consorzio, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016" ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Come prima richiamato, ai sensi del predetto art.24 del TUSP, anche questo Consorzio, entro il 30 settembre 2017, deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o che debbono formare oggetto delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2 del TUSP, ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione.

Ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P. anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7 D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

Le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

E' fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato in favore degli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

La ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Consorzio non dovesse possedere alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P..

In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Consorzio non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la

partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437 -ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437 -quater, cod. civ..

Per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ..

Nel caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi affidati a società a controllo pubblico, la spesa del personale già in precedenza dipendente dell'Ente con rapporto di lavoro indeterminato non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e del parametro di cui all'art. 1, c.557-quater, legge n. 296/2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art.6-bis, D.Lgs. n. 165/2001, e, in particolare, a condizione che:

- a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;
- b) 1a dotazione organica dell'Ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito;
- c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;
- d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla Società.

Ai sensi dell'art. 24 comma 2 del TUSP, il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612 legge 23 dicembre 2014 n. 190;

4. RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE DETENUTE DALL'ENTE ALLA DATA DEL 23 SETTEMBRE 2016 E RELATIVE VALUTAZIONI.

L'ente partecipa al capitale delle seguenti società:

Partecipazione diretta:

1. Conservco spa con quota del 3,74/100
2. VCO Servizi spa con quota del 49.999/1.000.000, in liquidazione

Partecipazione indiretta:

1. Società VCO Trasporti srl, essendo socio unico della stessa la società VCO Servizi di cui sopra, con il 100/100 delle quote.
2. Società Saia spa essendo partecipata per il 10,47 % della società VCO Servizi spa di cui sopra (attualmente in concordato preventivo dal 21.05.2014).

Infine si precisa che la valutazione di ogni singola partecipazione societaria diretta ed indiretta prima specificata è fatta tenendo conto delle indicazioni, criteri e prescrizioni fissati dal T.U.S.P. approvato con il D.Lgs. n.175/2016 ed in premessa riportate e tenendo conto anche delle precise indicazioni fornite dalla stessa Amministrazione consortile.

PARTECIPAZIONI DIRETTE

1. Società Conservco spa

RAGIONE SOCIALE: ConSer VCO SpA

CONSORZIO OBBLIGATORIO UNICO DI BACINO DEL VERBANO CUSIO OSSOLA – COUB VCO

Via Olanda n° 57 - 28922 Verbania Pallanza (VB) – C.F./P.IVA 02235970031

☎ 0323/507071 ☎ 0323/557514 @ info@consorziorifiutivco.it 🌐 www.consorziorifiutivco.it



Iscrizione Registro Imprese presso la CCIAA del VCO al n. 93024180031
Iscrizione Repertorio Economico Amministrativo REA al n. VB -191791

SEDE LEGALE: Via Olanda, 55 – VERBANIA

DATA DI COSTITUZIONE: 02.02.2004

DURATA DELLA SOCIETA': 31.12.2033

FORMA GIURIDICA: Società per azioni in house providing costituita ai sensi dell'art. 113 comma 4, lettera a) e comma 5, e dell'art. 113 bis comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 267/2000, così come modificato dal comma 1 dell'art. 35 della Legge n. 448/2001 e dell'art. 14 del decreto legislativo 30 settembre 2003 n. 269.

CONTROLLO ANALOGO: ai sensi dell'art. 14 dello statuto, il controllo analogo sulla società in house providing è esercitato dall'Assemblea Consortile del Coub VCO (amministrazione affidante) e dal Comitato di controllo e coordinamento (organo costituito da 13 membri di cui 12 in rappresentanza di tutti i Sindaci dei comuni soci).

OGGETTO SOCIALE: Gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento rifiuti nonché erogazione di servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Gestione di servizi pubblici locali a rilevanza economica o privi di rilevanza economica.

CAPITALE SOCIALE: Euro 2.307.042,00

SOCI: tutti i 76 Comuni della provincia del VCO oltre al Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola con quota di partecipazione pari al 3,74%.

ORGANI SOCIETARI: Amministratore Unico con un compenso annuo di Euro 26.522,22

COLLEGIO SINDACALE: composto da 3 componenti, con un compenso complessivo annuo di Euro 17.199,00 oltre cassa e iva (è in corso modifica dello statuto societario con la previsione dell'organo di revisione legale così come previsto dall'art. 3 del TUSP, accanto al collegio sindacale).

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Direttore con un compenso annuo costituito da Parte fissa Euro 60.000,00 + Parte variabile Euro 36.000,00 per un totale netto di Euro 96.000,00, oltre 4% Cassa ingegneri e iva di legge.

Personale: totale unità lavorative al 31 dicembre 2015 pari a n. 252 con un costo complessivo annuo di Euro 10.420.356,00.

NUMERO SOCIETA' PARTECIPATE: la società ha incorporato per fusione la società Valle Ossola spa il 31 dicembre 2011.

RISULTATO D'ESERCIZIO				
Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Euro 77.660	Euro - 274.256	Euro 12.045	Euro - 84.534	Euro 5.863

Ai fini della verifica prevista dall'art. 20 comma 1 e 2 del TUSP, si rileva che nel quinquennio precedente la società ha conseguito n.2 risultati d'esercizio negativi nell'anno 2012 e nell'anno 2014.

ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUI CONSORZIATI: Non è previsto per il momento nessun onere finanziario diretto dei Soci per il funzionamento della Società.

VALUTAZIONI DELL'ENTE

Con il presente documento di revisione straordinaria, questa Amministrazione, in qualità di ente di governo così come previsto dall'art. 3 bis del D.L. n. 138/2011 conv. con modificazioni con la L. n. 148/2011,

conferma quanto ha già deciso dall'Assemblea Consortile con proprio atto n.5 dell'8 agosto 2016 e precisamente la volontà di gestire il servizio del ciclo integrato dei rifiuti per l'intero ambito territoriale ottimale del VCO mediante affidamento a società mista, il cui socio privato, che avrà la maggioranza delle azioni, sarà individuato con procedura ad evidenza pubblica secondo le modalità previste dal diritto dell'unione europea e dalle norme nazionali vigenti in materia, disponendo conseguentemente la liquidazione/trasformazione della predetta società.

2. Società VCO SERVIZI spa

RAGIONE SOCIALE: VCO Servizi SpA

Iscrizione Registro Imprese presso la CCIAA del VCO al n. 02296480037

Iscrizione Repertorio Economico Amministrativo REA al n. VB -200018

SEDE LEGALE: Via Olanda, 55 – VERBANIA

DATA DI COSTITUZIONE: 14.10.2011

DURATA DELLA SOCIETA': 31.12.2030

FORMA GIURIDICA: Società per azioni

OGGETTO SOCIALE: La società ha per oggetto l'esercizio non nei confronti del pubblico, ai sensi ed in conformità alla vigente disciplina normativa e regolamentare, dell'attività di assunzione di partecipazione in altre società e imprese esercenti attività industriale, commerciale o finanziaria, nonché esercenti attività di prestazione di servizi pubblici locali a rilevanza economica tra i quali l'attività di trasporto anche pubblico di persone di cui al D.Lgs 422 del 1997 e i servizi connessi all'attività di trasporto, oltre alle attività strumentali e connesse.

CAPITALE SOCIALE: Euro 1.000.000,00

SOCI: Sono soci 46 Comuni della provincia del VCO oltre al Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola secondo le quote riportate nella allegata tabella A).

Quota di partecipazione dell'ente pari a 49.999/1.000.000.

SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE: Con il verbale in data 19.12.2014 rep. 1242 raccolta 968 dell'Assemblea Straordinaria della società, redatto dal notaio Auciello Angela di Villadossola, è stato disposto lo scioglimento anticipato della stessa con effetto dal 31 dicembre 2014 e la messa in liquidazione.

ORGANI SOCIETARI: un liquidatore senza compenso

COLLEGIO SINDACALE: composto da 3 componenti, non previsto compenso.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Direttore: non previsto

Personale: non previsto

NUMERO SOCIETA' PARTECIPATE:

La società è il socio unico per la quota del 100/100 della società VCO TRASPORTI SRL, società a responsabilità limitata, avente sede legale a Verbania via Olanda 55, della quale questo ente ha una partecipazione indiretta;

La società è socio per la quota di 10,47% della società SAIA spa, società per azione, avente sede legale in Piazza Matteotti n. 7 Intra Verbania, della quale questo ente ha una partecipazione indiretta;

RISULTATO D'ESERCIZIO				
Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Euro - 3.433	EURO - 2.971	Euro - 443.443	Euro 5.246	Euro 27.935

Ai fini della verifica prevista dall'art. 20 comma 1 e 2 del TUSP, si rileva che nel quinquennio precedente la società ha conseguito n.3 risultati d'esercizio negativo nell'anno 2011, nell'anno 2012 e nell'anno 2013.

Il disavanzo di esercizio 2013 è stato determinato dalla svalutazione della partecipazione azionaria in Saia spa a seguito della messa in concordato preventivo della medesima (verbale del 11.7.2014 Assemblea Ordinaria di approvazione bilancio di esercizio 2013). Si precisa che sono iscritti a bilancio di esercizio 2013 della società riserve straordinarie per Euro 432.737,00.

ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SULL'ENTE: Non è previsto per il momento nessun onere finanziario diretto dei Soci per il funzionamento della Società.

VALUTAZIONI DELL'ENTE

Con il presente provvedimento di revisione straordinaria, questa Amministrazione, conferma quanto già deciso dall'Assemblea Consortile con proprio atto n. 8/2015 in sede di approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate dirette ed indirette e precisamente prende atto che, a seguito dello scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Società VCO Servizi spa, saranno attribuite a questo Ente le quote del capitale sociale della società VCO Trasporti srl nella medesima percentuale delle quote di capitale sociale possedute dall'ente nella società VCO Servizi spa.

Questa Amministrazione conferma inoltre la volontà di non mantenere la predetta partecipazione azionaria, in quanto non è in linea con le finalità previste dalla vigente normativa nazionale e regionale e dallo stesso statuto consortile, pertanto, dispone, non appena sarà conclusa la fase di liquidazione della società VCO Servizi, la immediata cessione gratuita delle relative quote di partecipazione ai 46 comuni consorziati facenti parte dell'ex Cob di Verbania, in proporzione delle quote di partecipazione che i predetti 46 Comuni avevano nell'ex Cob di Verbania prima della fusione con il Cob Valle Ossola.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

1 . SOCIETA' VCO TRASPORTI SRL

RAGIONE SOCIALE: VCO Trasporti srl

Iscrizione Registro Imprese presso la CCIAA di VB al n. 01792339935

Iscrizione Repertorio Economico Amministrativo REA al n. VB 188208

SEDE LEGALE: Via Olanda n. 55 Verbania

DATA DI COSTITUZIONE: 27/11/2000

DURATA DELLA SOCIETA': 31/12/2030

FORMA GIURIDICA: Società a responsabilità limitata

OGGETTO SOCIALE: gestione del servizio di trasporto pubblico su gomma e a fune e di mobilità urbana

CAPITALE SOCIALE: Euro 611.000,00

SOCI: n.1 socio unico società VCO Servizi spa con il 100/100 delle quote

ORGANI SOCIETARI: Consiglio di amministrazione composto da 3 componenti con compenso complessivo annuo di Euro 15.200,00.

COLLEGIO SINDACALE: Composto da 3 componenti con compenso complessivo annuo di Euro 19.350,00 oltre cassa e iva;

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Direttore: non previsto

Personale: totale personale dipendente al 31 dicembre 2016 pari a n. 75 unità con un costo complessivo annuo di Euro 3.005.177,00

RISULTATO D'ESERCIZIO				
Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 201
Euro 7.935	Euro 9.938	Euro 8.424	Euro 5.974	Euro 31.959

Ai fini della verifica prevista dall'art. 20 comma 1 e 2 del TUSP, si rileva che nel quinquennio precedente la società non ha conseguito risultati d'esercizio negativi

ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SULL'ENTE: Fin tanto che non sarà cancellata dal registro delle imprese la società VCO Servizi spa, non è previsto nessun onere finanziario diretto dei Soci per il funzionamento della Società.

VALUTAZIONI DELL'ENTE

Con il presente provvedimento di revisione straordinaria, questa Amministrazione, conferma quanto già deciso dall'Assemblea Consortile con proprio atto n. 8/2015 in sede di approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate dirette ed indirette e precisamente prende atto che, a seguito dello scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Società VCO Servizi spa, saranno attribuite a questo Ente le quote del capitale sociale della società VCO Trasporti srl nella medesima percentuale delle quote di capitale sociale possedute dall'ente nella società VCO Servizi spa.

Questa Amministrazione conferma inoltre di non potere mantenere la predetta partecipazione azionaria, in quanto non è in linea con le finalità previste dalla vigente normativa nazionale e regionale e dallo stesso statuto consortile, pertanto, dispone, non appena sarà conclusa la fase di liquidazione della società VCO Servizi spa, la immediata cessione gratuita delle relative quote di partecipazione ai 46 comuni consorziati facenti parte dell'ex Cob di Verbania, in proporzione delle quote di partecipazione che i predetti 46 Comuni avevano nell'ex Cob di Verbania prima della fusione con il Cob Valle Ossola,.

2. SOCIETÀ SAIA SPA

RAGIONE SOCIALE: Saia spa

Iscrizione Registro Imprese presso la CCIAA di VB al n. 0087100039

Iscrizione Repertorio Economico Amministrativo REA al n. VB 132866

SEDE LEGALE: Piazza Matteotti n. 7, Verbania Intra

DATA DI COSTITUZIONE: 05/07/1980

DURATA DELLA SOCIETÀ: 31/12/2050

FORMA GIURIDICA: Società per azioni

OGGETTO SOCIALE: realizzazione e gestione delle aree industriali attrezzate nel territorio del Verbano Cusio Ossola, prevista dalle leggi regionali del Piemonte n. 21/1975, n. 50/1978, n. 9/1980;

CAPITALE SOCIALE: Euro 3.876.198,00

A seguito della delibera dell'Assemblea Straordinaria del 16.12.2013 redatta dal notaio Ganelli Andrea rep. n. 28203 il valore nominale delle azioni è stato ridotto a Euro 32,57.

SOCI: Sono soci n. 15 soggetti (Intesa San Paolo spa – Unicredit spa – Finpiemonte spa – Veneto banca società cooperativa – Vco servizi spa – ed altri).

Quota di partecipazione della società VCO Servizi spa pari a 10,47 %.

STRUTTURA SOCIETARIA: unità lavorative al 30.09.2014 n. 3.

La società è in concordato preventivo adottato con provvedimento del Tribunale di Verbania n.11/2014 del 21.05.2014.

VALUTAZIONI DELL'ENTE

Con il presente provvedimento di revisione straordinaria, Questa Amministrazione, conferma quanto già deciso dall'Assemblea Consortile con proprio atto n. 8/2015 in sede di approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate dirette ed indirette e precisamente prende atto della situazione non assumendo per il momento nessuna determinazione fin tanto che non sarà acquisita la partecipazione diretta da parte della Società VCO Servizi spa e non sarà definita la procedura di concordato preventivo.

Si precisa che tutti i dati relative alle società sopra riportate sono state ricavate in parte dalle visure camerali e in parte dalla collaborazione del personale delle società medesime.

Dalla sede consortile, lì 22 settembre 2017

Il Presidente
F.to Avv. Roberto Gentina

Il Direttore
F.to Roberto Righetti

Il Segretario
F.to Nicola Di Pietro

**DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEL 4,9999% DEL COUB VCO NELLA SOCIETA' VCO TRASPORTI SRL
TRASFERITE AI 46 COMUNI CONSORZIATI FACENTI PARTE DELL'EX COB DI VERBANIA PRIMA DELLA FUSIONE CON IL COB VALLE OSSOLA**

n.	Comune	cessione gratuita del 4,9999% di VCO Trasporti srl di proprietà del Coub VCO dopo il trasferimento di VCO Servizi SpA
1	ANZOLA D'OSSOLA	0,0210
2	ARIZZANO	0,0900
3	AROLA	0,0135
4	AURANO	0,0055
5	BAVENO	0,2165
6	BEE	0,0295
7	BELGIRATE	0,0245
8	BROVELLO CARPUGNINO	0,0260
9	CAMBIASCA	0,0730
10	CANNERO RIVIERA	0,0500
11	CANNOBIO	0,2365
12	CAPREZZO	0,0085
13	CASALE CORTE CERRO	0,1565
14	CAVAGLIO SPOCCIA	0,0145
15	CESARA	0,0290
16	COSSOGNO	0,0255
17	CURSOLO ORASSO	0,0055
18	FALMENTA	0,0110
19	GERMAGNO	0,0095
20	GHIFFA	0,1110
21	GIGNESE	0,0375
22	GRAVELLONA TOCE	0,3580
23	GURRO	0,0145
24	INTRAGNA	0,0060
25	LOREGLIA	0,0135
26	MADONNA DEL SASSO	0,0210
27	MASSIOLA	0,0080
28	MERGOZZO	0,0970
29	MIAZZINA	0,0185
30	NONIO	0,0420
31	OGGEBBIO	0,0395
32	OMEGNA	0,7305
33	ORNAVASSO	0,1535
34	PIEDIMULERA	0,0795
35	PIEVE VERGONTE	0,1280
36	PREMENO	0,0365
37	PREMOSELLO CHIOVENDA	0,0975
38	QUARNA SOPRA	0,0150
39	QUARNA SOTTO	0,0205
40	SAN BERNARDINO VERBANO	0,0545
41	STRESA	0,2295
42	TRAREGO VIGGIONA	0,0180
43	VALSTRONA	0,0605
44	VERBANIA	1,4309
45	VIGNONE	0,0520
46	VOGOGNA	0,0810
TOTALE		4,9999

Sulla proposta di deliberazione si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Il Direttore
F.to Dott. Roberto Righetti

Sulla proposta di deliberazione si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Il Direttore
F.to Dott. Roberto Righetti

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to Giovanni Alba

Il Segretario
F.to Dott. Nicola Di Pietro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, avente valore di pubblicità legale, viene pubblicata all'albo pretorio on line inserito nel sito consortile www.consorziorifiutivco.it il giorno 24/10/2017 per rimanervi per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69/2009 e smi.

Dalla residenza consortile, addì 24/10/2017

Il Segretario
F.to Dott. Nicola Di Pietro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22/09/2017

- ☐ Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (esecutività dopo 10 giorni dalla pubblicazione);
☒ Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (immediata esecutività);

Dalla residenza consortile, addì 24/10/2017

Il Segretario
F.to Dott. Nicola Di Pietro

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla residenza consortile, addì 24/10/2017



Il Segretario
Dott. Nicola Di Pietro